

Illustrazione e testo dell'emendamento sostitutivo di parte dell'art.12 dello Statuto del Partito della Rifondazione Comunista

Illustrazione

Il presente emendamento si riferisce alle prerogative attribuite, nello statuto, alle organizzazioni di base del partito (federazioni) nonché ai regionali, in merito alla scelta delle modalità di presentazione elettorale del partito. In particolare, si propone di sostituire la parte che fu aggiunta allo scorso congresso al precedente testo dello Statuto e di sostituirla con un'altra. La scelta dell'emendamento è giustificata da più motivi:

- 1. La parte che si chiede di sostituire costituisce una indicazione cogente ad attenersi "strettamente" alla linea indicata dal partito in termini di alleanze elettorali e ciò significa in pratica la indicazione di riprodurre fedelmente a livello locale una formula di alleanza decisa nazionalmente, che vieta accordi con alcune forze politiche e ne consente altre, nei comuni capoluogo e nelle regioni. Si tratta di una pressione esercitata nei confronti delle strutture locali. Esse sarebbero soggette a un intervento della struttura nazionale. A livello generale questa forzatura ha un'implicazione immediata e cioè quella di ledere il principio dell'autonomia di scelta in materia elettorale che sempre lo statuto di Rifondazione comunista, dalla sua nascita, ha garantito alle strutture di base e intermedie del partito. Si pone quindi, in primis, la necessità di ripristinare lo spirito originario dello statuto di Rifondazione Comunista che ha sempre valorizzato l'autonomia delle strutture locali in queste materie.*

- 2. Nel merito degli effetti politici di tale forzatura, vi sono poi altre considerazioni da fare:*
 - a) La pretesa di vincolare le strutture locali ad applicare un modello di alleanze a livello locale predefinito centralmente è in sé un'indicazione priva di qualsiasi logica. Elemento caratterizzante delle elezioni locali è, infatti, l'estrema varietà delle situazioni. Ciò impone in ogni situazione un confronto di merito sulle materie di cui l'ente locale è competente. Veti alle relazioni politiche derivanti da dissensi su elementi di strategia generale di singoli partiti sono privi di ogni significato se traslati nel contesto delle istituzioni locali. Per tutte queste ragioni definire uno schema vincolante di alleanze elettorali, rappresenta un assurdo politico, che nella maggioranza dei casi diviene anche impossibile applicare.*

- b) *L'effetto pratico dell'applicazione della norma di cui si chiede la soppressione è un'ulteriore limitazione nelle capacità di azione delle organizzazioni di base e intermedie del partito. Riducendo la possibilità di dar vita ad alleanze credibili concepite in funzione delle particolarità locali, e costringendo il più delle volte a esplorare unicamente soluzioni minoritarie, senza tenere conto della volontà degli elettori e della possibilità di raggiungere obiettivi socialmente rilevanti, la norma accentua ulteriormente la condizione d'isolamento del partito già grave nei contesti locali.*
- c) *Questa restrizione delle interlocuzioni politiche non ha sortito fino ad ora alcun effetto positivo in termini di consenso elettorale. Mentre la stessa partecipazione al momento elettorale si è ridotta ad un numero irrisorio di casi. In pratica la condizione d'irrilevanza sociale e politica (l'aspetto più grave della condizione attuale del partito) si è ulteriormente rafforzata, I risultati elettorali del voto amministrativo nella loro progressione storica non lasciano il minimo dubbio.*

L'emendamento presentato, sostituisce pertanto la parte in questione dell'articolo 12 dello Statuto con un'altra. Ci si pone, infatti, l'obiettivo di correggere un'impostazione per quanto riguarda le scelte elettorali a livello locale che sta pregiudicando le possibilità di azione del partito, rendendo sempre più difficile un reinsediamento sociale sui territori, di ripristinare un atteggiamento più rispettoso nei confronti delle strutture di base e intermedie del partito e di impostare in modo corretto il rapporto fra linea generale del partito e scelte locali.

Lo statuto originario inoltre presentava un limite per quanto riguarda la fissazione delle competenze degli organismi locali del partito in tema di elezioni, nel senso che non le specificava. Inoltre non dava linee guida sull'applicazione a livello locale delle indicazioni nazionali del partito. L'emendamento sostitutivo punta a risolvere questi limiti definendo le competenze degli organismi locali del partito in merito alle elezioni e indicando i criteri cui devono attenersi le strutture locali nella gestione del momento elettorale e in generale della presenza nelle istituzioni locali

Emendamento sostitutivo di parte dell'articolo 12 dello Statuto

Articolo 12 attuale:

Art. 12. L'attuazione della linea politica del partito 1. Ogni istanza di partito promuove, in raccordo con le istanze superiori, le iniziative ritenute più idonee a perseguire gli obiettivi politici del partito a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale nel rispetto della linea politica definita dal Congresso nazionale, nonché delle decisioni assunte dal Comitato politico nazionale nell'intervallo fra due congressi nazionali. 2. Nel Prc-Se le strutture territoriali del partito hanno il compito e l'autonomia di sviluppare l'iniziativa locale, di fare analisi e inchiesta, di arricchire ed articolare la linea del partito. L'autonomia delle federazioni e dei regionali, per quanto riguarda le elezioni regionali e i capoluoghi di provincia, non autorizza ad alleanze elettorali non compatibili con la linea approvata dal Congresso e dal comitato politico nazionale. Qualora le strutture locali del partito esprimessero posizioni riguardanti importanti questioni in netto contrasto con le scelte decise

dal Congresso e dagli organismi nazionali, compromettendo la credibilità e l'azione complessiva del partito, è compito degli organismi dirigenti: a) aprire subito il confronto e la necessaria dialettica politica con le strutture locali e con tutte le compagne e i compagni di quella realtà con lo scopo di raggiungere una sintesi condivisa e coerente con gli orientamenti generali del partito; b) valutare le iniziative e le decisioni da prendere in relazione all'esito del suddetto confronto per tutelare il ruolo e le scelte di fondo del partito.

Emendamento

Sopprimere nel paragrafo 2 dell'articolo 12 dello Statuto la parte seguente:

“L'autonomia delle federazioni e dei regionali, per quanto riguarda le elezioni regionali e i capoluoghi di provincia, non autorizza ad alleanze elettorali non compatibili con la linea approvata dal Congresso e dal comitato politico nazionale. Qualora le strutture locali del partito esprimessero posizioni riguardanti importanti questioni in netto contrasto con le scelte decise dal Congresso e dagli organismi nazionali, compromettendo la credibilità e l'azione complessiva del partito, è compito degli organismi dirigenti: a) aprire subito il confronto e la necessaria dialettica politica con le strutture locali e con tutte le compagne e i compagni di quella realtà con lo scopo di raggiungere una sintesi condivisa e coerente con gli orientamenti generali del partito; b) valutare le iniziative e le decisioni da prendere in relazione all'esito del suddetto confronto per tutelare il ruolo e le scelte di fondo del partito”

e sostituirla con la seguente:

Esse hanno anche il compito di predisporre le liste elettorali presentate localmente, individuando le alleanze possibili e i contenuti programmatici fondamentali. A tal fine le strutture locali assumono l'orientamento generale del partito, predisponendo proposte programmatiche, assumendo decisioni amministrative o legislative e gestendo il proprio impegno istituzionale al fine di promuovere scelte miranti a conseguire obiettivi di piena integrazione sociale, di sviluppo delle democrazie, di valorizzazione del ruolo del pubblico, di superamento delle disuguaglianze, di salvaguardia dell'ambiente, di superamento di orientamenti neo liberisti che pregiudicano tali orientamenti. Di norma le competenze in materia elettorale sono riservate ai rispettivi circoli nei casi di elezioni comunali, alle federazioni per quanto riguarda le elezioni in comuni in cui non sono presenti circoli del partito, i comuni capoluoghi, ed eventuali elezioni di livello provinciale. Agli organismi regionali per quanto riguarda le elezioni regionali

Questa la nuova versione dell'articolo 12 dello Statuto derivante dalla sostituzione della parte citata.

Art. 12. L'attuazione della linea politica del partito

1. Ogni istanza di partito promuove, in raccordo con le istanze superiori, le iniziative ritenute più idonee a perseguire gli obiettivi politici del partito a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale nel rispetto della linea politica definita dal Congresso nazionale, nonché delle decisioni assunte dal Comitato politico nazionale nell'intervallo fra due congressi nazionali.

2. Nel Prc-Se le strutture territoriali del partito hanno il compito e l'autonomia di sviluppare l'iniziativa locale, di fare analisi e inchiesta, di arricchire ed articolare la linea del partito.

Esse hanno anche il compito di predisporre le liste elettorali presentate localmente, individuando le alleanze possibili e i contenuti programmatici fondamentali. A tal fine le strutture locali assumono l'orientamento generale del partito, predisponendo proposte programmatiche, assumendo decisioni amministrative o legislative e gestendo il proprio impegno istituzionale al fine di promuovere scelte miranti a conseguire obiettivi di piena integrazione sociale, di sviluppo della democrazia, di valorizzazione del ruolo del pubblico, di superamento delle disuguaglianze, di salvaguardia dell'ambiente, di superamento di orientamenti neo-liberisti nelle politiche locali.. Di norma le competenze in materia elettorale sono riservate ai rispettivi circoli nei casi di elezioni comunali; alle federazioni per quanto riguarda le elezioni in comuni in cui non sono presenti circoli del partito, dei comuni capoluoghi, e di eventuali elezioni di livello provinciale; agli organismi regionali per quanto riguarda le elezioni regionali

Sottoscritto da:

Cesare Azzetti

Giovanni Barbera

Fulvia Bilanceri

Rosalia Billero

Luigi Bon

Stefania Brai

Anna Camposampiero

Antimo Caro Esposito

Carmelo Chitè

Annarita Coppa

Stefano Cristofori

Alessandro Favilli

Paolo Favilli

Veruschka Fedi

Federica Fuoco

Stefano Galieni

Sabrina Lazzarini

Davide Licari

Massimo Lombardi

Anna Manfredi

Ramon Mantovani

Daniela Marchini

Antonio Marotta

Giancarlo Onor

Gianluca Paciucci

Gianluigi Pegolo

Matteo Prencipe

Gianluca Quagliarini

Ermanno Savorelli

Rita Scapinelli

Mirna Testi

Marco Ravera

Francesco Renda

Antonello Soccio

Renzo Sthilla

Raffaele Tecce